

Presidente. Vuol dire che si associa alle raccomandazioni dell'onorevole Chiaves.

Onorevole ministro, vuol parlare?

Bertolè-Viale, ministro della guerra. La raccomandazione dell'onorevole Chiaves era alquanto differente dalla sua. Io avrei risposto oggi all'onorevole Chiaves, e questi si sarebbe contentato delle dichiarazioni fatte. Egli voleva la dichiarazione che i disegnatori fossero compresi a godere dei benefici di questa legge. E siccome questo è, l'onorevole Chiaves sarebbe rimasto soddisfatto.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, metto a partito l'articolo 7, ed approvandolo s'intenderà approvata pure la tabella della quale ho dato lettura.

(È approvato).

“ Art. 8. Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera è valutata in base a 10 ore di lavoro al giorno. Per quelli che lavorano a cottimo la paga giornaliera è valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.

“ La paga annua è calcolata per tutti in ragione di 300 giornate di lavoro all'anno. ”

(È approvato).

“ Art. 9. Ai capi operai compresi nella categoria A, che abbiano compiuto 12 anni di servizio nella stessa categoria, spetterà l'aumento del quinto della pensione di riposo, che potrà computarsi anche al di sopra del massimo assoluto fissato dalla tabella. ”

La categoria A è quella compresa nella prima parte della tabella, che è stata approvata coll'articolo 7.

Pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

“ Art. 10. Per gli operai addetti ai polverifici militari, ferma la condizione di età richiesta dall'articolo 1, il servizio effettivo prestato nei polverifici stessi sarà aumentato di un quarto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato dalla tabella. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

Della Rocca. Desideroso come sono che questa legge sia subito approvata, io non porrò inciampo al celere andamento della sua discussione e votazione.

Ed ho dato prova della veracità di questo sentimento col tacere, sia nella discussione generale come in quella del primo articolo, eppure molto avrei dovuto dire e molto avrei dovuto confutare.

Del resto il meglio è affrettare la votazione, dopo il felice accordo intervenuto tra Ministero e Commissione.

Mi preme però di notare che, in quanto agli operai dei polverifici militari, nel progetto ministeriale era stabilita una condizione diversa di età, perchè giustamente si considerava che di questi operai, esposti come sono a gravi eventualità, al pericolo di scoppi frequenti, ed a lavori, che ne logorano ben presto le forze, non sono molti coloro che raggiungono il cinquantesimo anno. Forse lo stesso può dirsi per gli operai delle fonderie.

Per tali considerazioni il ministro della guerra...

Maffi, relatore. Domando di parlare.

Della Rocca. ... proponeva una gradazione di età per costoro minore in confronto degli altri, in quanto alla pensione, vale a dire che se gli altri operai hanno il diritto di conseguire la pensione a 55 anni, per quelli addetti ai polverifici l'età era fissata a 50 anni, cioè 5 anni di meno.

Ora nell'articolo 10 è purificata l'età per tutti, vale a dire, che anche per gli operai dei polverifici è richiesta l'età di 50 anni per essere ammessi a godere della pensione, mentre, giusta la proporzione suaccennata codesta età avrebbe dovuto essere determinata, rispetto ad essi, ad anni quarantacinque, cioè cinque anni di meno degli altri.

Io desidererei veramente una diminuzione di età per questi operai, come desidererei le medesime facilitazioni e lo stesso trattamento per gli ufficiali e per tutto il personale addetto a siffatti opifici, e ciò per le riflessioni già esposte, ma se il ministro della guerra e la Commissione si oppongono, io non voglio intralciare, come ho già detto, la votazione di questa legge e non insisto nella mia domanda, facendo però le più ampie riserve.

Presidente. Onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Maffi, relatore. Farò conoscere all'onorevole Della Rocca quali furono i criteri, pei quali la Commissione, mentre abbassava di 5 anni l'età utile per tutti gli operai al conseguimento della pensione, credeva conveniente di lasciare intatto il limite di età, già stabilito nell'articolo 10 dal Ministero nel suo progetto di legge.

L'articolo primitivo del Governo, che riguarda gli operai dei polverifici militari, conteneva due disposizioni favorevoli, cioè un limite di età inferiore di 5 anni in confronto a quello degli al-